

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3303

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA LOGGIA, CUSUMANO, GUNNELLA, VIZZINI*Presentata il 1° aprile 1982*

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede alcune modifiche ed integrazioni ai due decreti-legge ed alle relative leggi di conversione concernenti provvedimenti a favore delle popolazioni dei comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino colpite dal sisma del 7 giugno 1981.

Tali modifiche ed integrazioni sono suggerite dal fatto che in sede di applicazione si sono riscontrate disfunzioni e carenze.

D'altronde, l'esigenza di procedere ad una verifica della legge ed eventualmente di presentarne un'altra a maggior integrazione, era già stata avanzata da alcuni

collegi nel dibattito parlamentare in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, con il quale venivano solamente prorogati i termini di presentazione delle domande di richiesta di contributi.

Ma anche questo termine si è rivelato insufficiente; difatti ad oggi, molte pratiche di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati giacciono negli uffici tecnici locali, a causa della complessità di accertamento istruttorio.

L'articolo 1 modifica l'articolo 1-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito con legge 26 settembre 1981, n. 536, nella parte che riguarda la rico-

struzione e la riparazione di unità immobiliari non abitative aggiungendo quelli adibiti ad uso delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 2 estende la possibilità di trasferimento del contributo anche nei casi di donazione fra parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado.

L'articolo 3 proroga i termini per la presentazione della domanda di contributo al 31 ottobre 1982 ed in caso di inerzia del proprietario nel presentare la domanda, prevede la concessione di altri sessanta giorni al conduttore o al titolare di un diritto reale di godimento dell'immobile danneggiato.

L'articolo 4 porta da trenta a sessanta giorni il termine entro il quale la commissione deve esprimere le proprie determinazioni dalla data di presentazione di ciascuna perizia.

L'articolo 5 eleva da 8 a 10 milioni il reddito imponibile di nuclei familiari ammessi ad ottenere il beneficio di lire 200.000.

L'articolo 6 condiziona la corresponsione del contributo di lire 200.000 esclusivamente all'esistenza di ordinanze di sgombero da parte dell'ufficio tecnico comunale.

L'articolo 7 estende l'aspettativa nei confronti dei sindaci, degli assessori comunali e di un rappresentante della minoranza, in quanto dipendenti di enti pubblici o di aziende private al 31 dicembre 1982.

L'articolo 8, nel sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 12, evidenzia che trattandosi di esonero dal pagamento del contributo previdenziale ed assistenziale, non necessita alcuna rateizzazione dei contributi suddetti.

L'articolo 9 modifica l'applicazione dei benefici di sgravio delle aziende relativamente al personale dipendente occupato alla data del sisma.

L'articolo 10 estende ai cittadini che hanno optato per il servizio civile il trattamento economico spettante ai militari di truppa.

L'articolo 11 consente ai comuni del Trapanese colpiti dal sisma del giugno 1981 di usufruire di tutti i benefici previsti per i comuni terremotati dalle disposizioni emanate a partire dal terremoto del 1968, essendosi ritenuto necessario estendere agevolazioni e risorse finanziarie appropriate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Per la ricostruzione o la riparazione di unità immobiliari, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiati dal terremoto e destinate o adibite ad attività dei settori dell'artigianato, del turismo, della agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o al minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, ovvero adibite a studi professionali nonché di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni, è concesso, ai soggetti che risultino, alla data del sisma, titolari del diritto di proprietà ovvero titolari dell'impresa, un contributo pari al 75 per cento delle spese necessarie ».

ART. 2.

All'articolo 2-ter del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, è aggiunto dopo il terzo il seguente comma:

« Sono consentite donazioni fra parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto legge 28 luglio 1981, n. 397, è sostituito dal seguente:

« La domanda di contributo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 2-bis deve essere presentata al comune dal proprietario entro il 31 ottobre 1982; in caso di inerzia di questi, la domanda può essere presentata entro ulteriori sessanta giorni dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile o dal conduttore dello stesso ».

ART. 4.

Il sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 è così modificato:

« La commissione esprime le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Una commissione, formata da cinque consiglieri comunali eletta, con voto limitato a tre, rispettivamente dai consiglieri comunali di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, provvede a concedere ai nuclei familiari sinistrati forniti di ordinanze di sgombero, il cui reddito imponibile annuo non superi 10.000.000, un contributo mensile di lire 200.000 (duecentomila) sino al 30 giugno 1982 ».

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« La corresponsione di tale contributo è condizionata alla esistenza di ordinanze di sgombero nei confronti dei componenti il nucleo familiare beneficiario ed è disposta su motivata domanda del capo famiglia il quale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver usufruito o di non usufruire, oltre che di eventuali alloggi provvisori, di altre forme di assistenza, e di non essere proprietario di altra unità abitativa agibile e disponibile nel territorio comunale ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Nei comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino, i sindaci, gli assessori comu-

nali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono, a richiesta, collocati in aspettativa fino al 31 dicembre 1982 ».

ART. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 12 è soppresso.

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Ai datori di lavoro le cui aziende sono ubicate nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino e risultino gravemente danneggiate o abbiano subito danni derivanti dalle forzate sospensioni dell'attività aziendale, è concesso relativamente al personale dipendente, in esse occupato, lo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 7 giugno 1981 ed il 31 dicembre 1981. Il sindaco rilascia la certificazione d'urgenza. Per le aziende con più di cento addetti, l'INPS può procedere ad accertamenti d'ufficio ».

ART. 10.

All'articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

« Il comune interessato è tenuto ad erogare ai cittadini che hanno optato e svolgono il servizio civile, il trattamento economico che compete ai militari di truppa ».

ART. 11.

Ai comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino sono estesi i benefici di cui all'articolo 36-ter della legge 26 febbraio 1982, n. 51 di conversione del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786.